



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028

**(art. 11, comma 5, d.Lgs. n. 118/2011 e PC all. 4/1,
punto 9.11)**

SOMMARIO

1. PREMESSE	3
1.1 IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (DM 25/07/2023)	4
1.2 CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE	4
1.3 EVOLUZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E PROSPETTIVE FUTURE DI ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (ACCRUAL ACCOUNTING)	5
1.4 BILANCIO CONSOLIDATO	5
1.5 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA (DUPS)	5
2. I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI	6
3. IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	6
4. LE ENTRATE	10
4.1 LE ENTRATE TRIBUTARIE	10
4.1.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)	10
4.1.2 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	12
4.1.3 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	13
4.1.4 FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE	14
4.2 LE ENTRATE DEL TITOLO II	16
4.2.1 FONDO UNICO EQUITÀ LIVELLO DI SERVIZI	16
4.3 LE ENTRATE DEL TITOLO III	17
4.3.1 CANONE UNICO PATRIMONIALE	17
4.3.2 PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	18
4.3.3 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	19
4.4 ENTRATE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	20
4.4.1 PROVENTI PER IL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI	20
5. LE SPESE	21
5.1 SPESE CORRENTI	21
5.1.1 CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	22
5.2 SPESE PER INVESTIMENTI	23
5.3 FONDI E ACCANTONAMENTI	23
5.3.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	23
5.3.2 FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI	24
5.3.3 FONDI DI RISERVA DI COMPETENZA	25
5.3.4 ONERI DEI RINNOVI CONTRATTUALI	25
5.3.5 FONDO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO	26
5.3.6 FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	27
5.3.7 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	27
6. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	28
7. FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	29
8. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	29
9. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	29
10. GARANZIE FIDEJUSSORIE	30
11. CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	30
12. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE	30
13. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI	30
14. CONCLUSIONI	31

1. PREMESSE

Il bilancio di previsione finanziario costituisce lo strumento fondamentale attraverso cui gli organi di governo dell'Ente definiscono, nell'ambito della propria funzione di indirizzo e programmazione, le risorse da destinare alle diverse missioni e programmi, in coerenza con gli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il progetto di bilancio dell'Ente è stato redatto in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'allegato n. 9 del suddetto decreto e s.m.i.

Le previsioni del bilancio rispettano i principi generali indicati dall'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, vengono rispettati i seguenti principi generali o postulati di cui all'art. 3, comma 1: principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Gli enti devono allegare al bilancio di previsione una **nota integrativa**, redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs 118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011, contenente almeno i seguenti elementi:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile realizzare la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il documento analizza inoltre alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

1.1 IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (DM 25/07/2023)

L'articolo 151 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. È tuttavia noto che tale termine, da oltre vent'anni, viene sistematicamente differito all'anno successivo: inizialmente per un periodo di due mesi (anni 2001 e 2002) e, successivamente, anche per periodi più prolungati.

Al fine di porre rimedio a tale prassi consolidata – che comporta, da un lato, le limitazioni gestionali tipiche dell'esercizio provvisorio e, dall'altro, una sostanziale vanificazione del principio di programmazione cui deve ispirarsi la gestione degli enti locali – l'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022 (cosiddetto *decreto "Aiuti bis"*), ha previsto, con l'obiettivo dichiarato di favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Commissione Arconet, vengano specificati, all'interno del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche durante la fase di esercizio provvisorio.

In attuazione di tale disposizione, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha aggiornato i principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, introducendo una specifica sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali (paragrafi 9.3.1 – 9.3.6 del Principio contabile applicato concernente la programmazione – Allegato 4/1, art. 1, lett. k).

Per il Comune di San Rocco al Porto, il nuovo iter di formazione del bilancio ha avuto avvio con la predisposizione, da parte dell'organo esecutivo, dell'atto di indirizzo n. 70 del 9 settembre 2025, trasmesso ai Responsabili di servizio per la formulazione delle proposte necessarie alla redazione del bilancio di previsione da approvare entro il 31 dicembre 2025.

Entro il 5 ottobre, i Responsabili dei servizi hanno provveduto a predisporre e trasmettere al Servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di rispettiva competenza, corredate da eventuali proposte di integrazione o modifica rispetto al "bilancio tecnico" predisposto dal Responsabile del servizio finanziario. Successivamente, quest'ultimo, sulla base delle indicazioni fornite dall'organo esecutivo e nel rispetto degli equilibri finanziari complessivi, ha elaborato lo schema definitivo di bilancio di previsione, trasmettendo alla Giunta comunale la documentazione necessaria per l'adozione della relativa deliberazione di approvazione.

1.2 CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

A decorrere dall'esercizio 2017, l'Ente è tenuto all'adozione della contabilità economico-patrimoniale, al fine di assicurare la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario, sia sotto quello economico-patrimoniale, come previsto dall'articolo 232 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

In materia, è successivamente intervenuta la legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto *decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019. L'articolo 57 del citato decreto, come modificato in sede di conversione, ha sostanzialmente riformulato l'articolo 232 del TUEL, introducendo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale, limitandosi ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata riferita al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 aprile 2020, l'Ente ha formalmente esercitato tale facoltà.

1.3 EVOLUZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E PROSPETTIVE FUTURE DI ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (ACCRUAL ACCOUNTING)

In conformità alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, il sistema contabile degli enti locali è fondato sul principio della competenza finanziaria potenziata, che costituisce la base del bilancio armonizzato attualmente in vigore.

Tuttavia, il processo di armonizzazione contabile avviato negli ultimi anni a livello nazionale e comunitario prevede una graduale transizione verso un sistema di contabilità economico-patrimoniale integrata (**accrual accounting**), al fine di garantire una rappresentazione più completa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.

La **contabilità accrual** consente infatti di rilevare, oltre ai movimenti di cassa e agli impegni/accertamenti finanziari, anche i costi e i ricavi di competenza economica, nonché le variazioni patrimoniali derivanti dalla gestione. Essa permette quindi di rappresentare in modo più completo la situazione dell'Ente, migliorando la misurazione dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità delle politiche pubbliche.

Il Comune di San Rocco al Porto, pur rientrando nella fascia demografica inferiore ai 5.000 abitanti e non essendo pertanto ancora obbligato all'adozione del sistema contabile accrual, segue con attenzione gli sviluppi normativi e le linee guida predisposte dal MEF – Commissione Arconet in materia di contabilità economico-patrimoniale semplificata.

In vista delle future evoluzioni normative, l'Ente ha avviato una progressiva attività di:

- aggiornamento del patrimonio e delle banche dati inventariali;
- formazione del personale in materia di principi contabili accrual e riclassificazione delle operazioni economiche;
- analisi delle interconnessioni tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale, al fine di agevolare il passaggio verso un sistema integrato.

L'adozione della contabilità economico-patrimoniale rappresenterà, nel medio periodo, un importante passo verso una maggiore trasparenza e responsabilità amministrativo-contabile, consentendo una visione più articolata della gestione e una più efficace misurazione dei costi e dei risultati dei servizi pubblici.

1.4 BILANCIO CONSOLIDATO

Per quanto riguarda invece il **bilancio consolidato**, il comma 831 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha abolito l'obbligo della sua redazione per i Comuni fino a 5.000 abitanti.

1.5 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA (DUPS)

Il punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 ha inoltre consentito agli Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di redigere il **Documento Unico di Programmazione in forma semplificata (DUPS)**.

Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato pertanto redatto sulla base del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) approvato dal Consiglio Comunale in data 1/07/2025, con atto n. 27 e aggiornato nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione. Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente e ne costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I criteri adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio si basano sui principi di prudenza, attendibilità e coerenza con la programmazione economico-finanziaria dell'Ente. Essi possono essere così sintetizzati:

- riguardo alle **entrate**:

- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertabili, e quindi previste, sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, sono iscrivibili nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze, come disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 3.7.5, allegato 4/1 di cui all'art. 3 del D.Lgs. 118/2011;
- per i trasferimenti, sono state considerate le comunicazioni effettuate da parte delle strutture organizzative comunali. Per quanto riguarda i trasferimenti erariali, si è fatto riferimento a quanto stabilito nelle recenti Leggi di Bilancio (L. 160/2019, L. 178/2020 e L. 234/2021, L. 213/2023) e nei decreti collegati.

- per quanto concerne la previsione di **spesa**, il Comune ha proseguito nell'analisi puntuale di tutte le poste di bilancio, formulando le previsioni sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate e dei contratti in essere, nonché degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione indicati nel DUPs.

3. IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.Lgs. n. 126/2014, secondo la quale *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità"* (art. 162, c. 6, D.Lgs. 267/2000).

Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese è il seguente:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	730.288,90								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.826.348,02	2.111.923,12	2.103.613,12	2.094.395,12	TIT. 1 - Spese correnti	3.581.484,77	2.785.147,16	2.769.284,16	2.738.788,16
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	275.918,15	225.502,04	218.411,04	199.182,04	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	584.103,67	493.138,00	494.638,00	494.638,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	151.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	104.139,91 0,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	3.837.369,84	2.882.563,16	2.868.662,16	2.840.215,16	Totale spese finali	3.685.624,68	2.837.147,16	2.821.284,16	2.790.788,16
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	67.413,02 0,00	45.416,00 0,00	47.378,00 0,00	49.427,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	539.357,36	534.200,00	534.200,00	534.200,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	560.764,96	534.200,00	534.200,00	534.200,00
Totale titoli	4.526.727,20	3.566.763,16	3.552.862,16	3.524.415,16	Totale titoli	4.463.802,66	3.566.763,16	3.552.862,16	3.524.415,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.257.016,10	3.566.763,16	3.552.862,16	3.524.415,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.463.802,66	3.566.763,16	3.552.862,16	3.524.415,16
Fondo di cassa finale presunto	793.213,44								

Dall'esame del prospetto risulta che il bilancio di previsione 2026-2028 è redatto nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio.

Dall'analisi del prospetto degli equilibri di bilancio emerge il rispetto degli equilibri complessivi previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di previsione risulta infatti in equilibrio sia nella parte corrente sia nella parte in conto capitale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), che impone agli enti locali di garantire il pareggio finanziario complessivo e la coerenza tra le previsioni di entrata e di spesa.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.830.563,16	2.816.662,16	2.788.215,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.785.147,16	2.769.284,16	2.738.788,16
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			56.456,54	56.594,67	56.594,67
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		45.416,00	47.378,00	49.427,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			0,00	0,00	0,00

4. LE ENTRATE

4.1 LE ENTRATE TRIBUTARIE

Con riferimento alle entrate tributarie, di seguito si esplicitano i criteri utilizzati per ogni tipologia di tributo.

4.1.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)

La “nuova IMU”, istituita dall’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo. Il regolamento comunale in materia è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25 giugno 2020, con efficacia dal 1° gennaio 2020.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 740, della citata legge, il presupposto dell’imposta è rappresentato dal possesso di immobili. Non costituisce, tuttavia, presupposto d’imposta il possesso dell’abitazione principale o di una fattispecie ad essa assimilata, salvo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il comma 741 definisce inoltre le nozioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (limitate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se accatastate congiuntamente all’abitazione), nonché di area fabbricabile e terreno agricolo.

Restano confermate le principali definizioni e agevolazioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

- la riduzione del 50% dell’imposta per gli immobili concessi in comodato gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge;
- la riduzione del 50% dell’IMU e dei due terzi della TARI per una sola unità abitativa non locata né concessa in comodato, posseduta da soggetti non residenti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020).

L’articolo 1, comma 759, della Legge n. 160/2019 individua le ipotesi di esenzione, integrate dall’articolo 1, comma 81, della Legge n. 197/2022 (*Legge di Bilancio 2023*), che ha introdotto l’esonero per gli immobili non utilizzabili né disponibili, oggetto di denuncia o azione giudiziaria per occupazione abusiva.

Per quanto riguarda le aliquote IMU, i Comuni possono differenziarle solo in relazione alle fattispecie individuate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, successivamente aggiornato dal Decreto del Viceministro del 6 settembre 2024.

Ai sensi dell’articolo 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i Comuni devono predisporre un prospetto contenente le aliquote IMU, anche qualora non intendano introdurre differenziazioni rispetto a quelle stabilite dalla legge. Tale prospetto è elaborato mediante l’applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Portale del Federalismo Fiscale, che consente di indicare le eventuali fattispecie per le quali sia prevista la differenziazione delle aliquote e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione.

Nel 2025 è stato introdotto, per la prima volta, l’obbligo di approvazione delle aliquote IMU mediante compilazione del prospetto ministeriale.

A decorrere dall’anno d’imposta 2026, torna ad applicarsi la disposizione di cui al comma 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo la quale le aliquote e le tariffe dei

tributi locali si intendono prorogate di anno in anno, fino a diversa determinazione da parte dell'Ente.

Pertanto, per l'esercizio finanziario 2026, l'Ente conferma le aliquote IMU già approvate per l'anno precedente con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/01/2025.

La previsione complessiva del gettito 2026 è stimata in € 835.000,00 di cui:

- IMU ordinaria per € 770.000,00
- IMU recupero evasione per € 65.000,00

Di seguito il riepilogo delle aliquote NUOVA IMU sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima del gettito:

Aliquota (per mille)	Fattispecie
5,5	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con detrazione di Euro 200,00
10,6	Altri fabbricati
8,8	Terreni agricoli posseduti e condotti da non coltivatori diretti
10,6	Aree edificabili
1,0	Fabbricati rurali strumentali

Principali norme di riferimento NUOVA IMU	Commi da 739 a 783 dell'art.1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.		
<i>Gettito ordinario NUOVA IMU conseguito nel 2024</i>	€ 770.000,00		
<i>Gettito ordinario NUOVA IMU previsto nel 2025</i>	€ 770.000,00		
Gettito NUOVA IMU previsto nel triennio	2026	2027	2028
	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Esenzioni e agevolazioni introdotte negli anni precedenti.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Si confermano le stesse aliquote in vigore l'anno precedente.		

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

L'attività riguarda, in particolare, i tributi comunali IMU e TARI, attraverso:

- l'incrocio dei dati catastali e anagrafici con le banche dati ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate;
- la verifica delle posizioni soggettive e oggettive non dichiarate o dichiarate in modo incompleto;
- l'emissione di avvisi di accertamento e il successivo recupero coattivo delle somme dovute;
- l'aggiornamento e la bonifica delle banche dati tributarie comunali.

Le azioni di contrasto all'evasione consentono di accertare e recuperare somme anche significative, con un positivo impatto sul livello complessivo delle riscossioni e sul rispetto degli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda l'IMU le entrate relative al recupero all'evasione tributaria sono previste nel triennio 2026-2028 come segue:

TRIBUTO	2026	2027	2028
IMU	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00

4.1.2 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti e dei singoli servizi che lo compongono. Tale regolazione è finalizzata alla copertura dei costi di esercizio e di investimento, inclusa la remunerazione del capitale, nel rispetto dei principi di efficienza dei costi e del principio "chi inquina paga".

Con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto il primo Metodo Tariffario Rifiuti (**MTR-1**), recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. Tale deliberazione ha previsto l'adozione di un Piano Economico Finanziario (PEF) annuale quale base per la determinazione e l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento.

Successivamente, con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, è stato approvato il secondo Metodo Tariffario Rifiuti (**MTR-2**) per il periodo regolatorio 2022-2025. Il relativo PEF ha durata quadriennale (2022-2025) ed è soggetto ad aggiornamento biennale, mentre le tariffe vengono approvate su base annuale.

Infine, con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (**MTR-3**) per il periodo regolatorio 2026-2029. I corrispondenti Piani Economico-Finanziari dovranno essere predisposti e deliberati entro il 30 aprile 2026, termine entro il quale i Comuni potranno approvare le tariffe TARI e le eventuali modifiche regolamentari, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge n. 228/2021 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), salvo eventuali proroghe.

In assenza del nuovo PEF 2026-2029, che verrà predisposto nei termini sopra evidenziati, nel bilancio 2026-2028 sono state confermate le previsioni TARI del 2025 aumentate in base all'inflazione.

Si rileva che con la Deliberazione n. 386/2023/R/RIF, ARERA ha introdotto nel settore della gestione dei rifiuti urbani le **componenti perequative**, definendo al contempo i relativi aspetti applicativi e operativi.

L'intervento mira a **istituzionalizzare un sistema di perequazione nazionale** volto a gestire e ripartire in modo uniforme alcuni **oneri specifici e straordinari** non adeguatamente coperti dal tradizionale metodo tariffario, garantendo così maggiore equilibrio e solidarietà economica tra i diversi ambiti territoriali.

Codice	Descrizione	Finalità	Delibera ARERA di riferimento	Importo indicativo (€/utenza/anno)
UR1,a	Copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti raccolti volontariamente in mare, laghi, fiumi o aree pubbliche.	Tutela ambientale e sostegno agli interventi di pulizia straordinaria.	Delibera n. 386/2023/R/RIF	€ 0,10
UR2,a	Copertura dei costi derivanti da agevolazioni tariffarie concesse in occasione di eventi eccezionali o calamitosi.	Sostegno ai Comuni colpiti da emergenze e calamità naturali.	Delibera n. 386/2023/R/RIF	€ 1,50
UR3,a	Finanziamento del bonus sociale rifiuti per le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (ISEE sotto soglia).	Riduzione della TARI per famiglie in difficoltà economica.	Delibera n. 386/2023/R/RIF e Delibera n. 97/2024/R/RIF (attuazione del bonus sociale rifiuti)	€ 6,00

Le componenti perequative di cui sopra, sono applicate per ciascuna utenza del servizio rifiuti, in aggiunta alle tariffe TARI, e sono versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Esse **non concorrono alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento** del PEF, ma costituiscono voci autonome di natura perequativa a livello nazionale.

Le disposizioni attualmente vigenti in materia sono le seguenti:

- **Regolamento comunale**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/07/2014 e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo aggiornato con deliberazione consiliare n. 12 del 26/04/2023;
- **Piano Economico Finanziario (PEF) 2022–2025**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2022;
- **Aggiornamento del PEF per il periodo 2024–2025**, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 22/04/2024;
- **Tariffe per l'anno 2025**, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2025.

Principali norme di riferimento TARI	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel 2024	€ 384.502,16		
Gettito previsto nel 2025	€ 412.239,22		
Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	€ 422.407,12	€ 422.407,12	€ 422.407,12
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Elaborazione PEF per il periodo 2026-2029 con il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) e allineamento delle tariffe all'evoluzione normativa.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe sono calcolate per coprire tutti i costi (investimento ed esercizio) del servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle riduzioni previste per legge, come il bonus sociale rifiuti per le famiglie in difficoltà economica.		

4.1.3 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2025, ha disposto l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo l'applicazione di un'aliquota unica pari allo 0,80% a decorrere dal periodo d'imposta 2025.

È stata contestualmente confermata la soglia di esenzione a favore dei contribuenti che percepiscono un reddito personale complessivo annuo non superiore a € 12.000,00, in coerenza con i principi di equità e progressività dell'imposizione tributaria locale.

L'aumento del gettito derivante dall'applicazione della nuova aliquota è previsto a regime a partire dall'anno 2026, poiché i riversamenti dell'Agenzia delle Entrate, effettuati secondo il criterio di cassa, si riferiscono ai versamenti eseguiti dai contribuenti nell'anno successivo rispetto al periodo d'imposta di riferimento. In particolare, i versamenti dell'addizionale comunale IRPEF relativi ai redditi 2025 vengono effettuati dai contribuenti nel corso dell'anno 2026 (saldo e acconto) e successivamente riversati al Comune con le consuete tempistiche di accredito.

L'addizionale comunale IRPEF viene accertata secondo il criterio di cassa, in quanto le somme derivanti dai versamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate vengono riversate all'Ente con modalità e tempi che non consentono una piena correlazione con la competenza dell'anno d'imposta di riferimento.

L'andamento delle riscossioni sarà costantemente monitorato al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di entrata e i flussi effettivamente accertati, anche alla luce delle eventuali variazioni dei redditi imponibili e delle dinamiche occupazionali presenti sul territorio comunale.

Pertanto, nel bilancio di previsione 2026–2028, le entrate da addizionale comunale all'IRPEF sono state stimate tenendo conto dell'effetto di trascinamento temporale, che determina un incremento strutturale e consolidato del gettito a partire dall'esercizio 2026.

Nel bilancio di previsione sono iscritte le seguenti previsioni:

Principali norme di riferimento ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	D.Lgs. 360/1998		
Gettito conseguito nel 2024	€ 427.321,98		
Gettito previsto nel 2025	€ 430.175,73		
Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	L'Ente mantiene l'aliquota unica pari allo 0,80% introdotta a decorrere dal periodo d'imposta 2025.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	L'aumento del gettito è previsto a regime a partire dall'anno 2026.		

4.1.4 FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

La quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il triennio 2026–2028 risente di una pluralità di variabili legate all'evoluzione dei criteri di riparto e alle più recenti modifiche normative introdotte a livello nazionale.

In particolare, i principali fattori che incidono sulla determinazione delle risorse spettanti all'Ente sono i seguenti:

- Perdita delle componenti vincolate relative ai servizi educativi per l'infanzia (asili nido), ai servizi sociali e al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, che a decorrere dal 2025 confluiscono nel nuovo Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Tale modifica comporta, in termini assoluti, una riduzione dell'importo del FSC assegnato direttamente ai Comuni.
- Incremento del peso delle componenti perequative del fondo: la quota da distribuire sulla base dei fabbisogni standard e della capacità fiscale perequabile è stata elevata dal 52,5% al

60% dell'ammontare complessivo del fondo. Tale evoluzione rafforza la logica perequativa e accresce la correlazione tra le risorse attribuite e i fabbisogni effettivi dei singoli enti.

- Aggiornamento e revisione della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, elaborata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), che incide direttamente sulla determinazione del fabbisogno standard di riferimento e, conseguentemente, sull'attribuzione del FSC a ciascun Comune.

Resta confermato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate al Fondo di Solidarietà Comunale, comprensivo della quota di 560 milioni di euro destinata alla restituzione del taglio delle risorse disposto dal D.L. 66/2014, la quale, a partire dal 2023, viene redistribuita ai Comuni secondo criteri perequativi.

Per il triennio 2026-2028 i dati rilevanti per la stima del FSC sono riportati nella seguente tabella:

Variabile	2025	Bilancio di previsione		
		2026	2027	2028
Quota da distribuire in base ai fabbisogni standard	75%	80%	85%	90%
Capacità fiscale perequabile	80%	85%	90%	95%
Peso perequazione	60%	68%	76,5%	85,5%
Risorse per restituzione taglio DL 66/2014	560ml	560ml	560ml	560ml
Integrazione legge 207/2024, co. 753	56ml	112ml	168ml	224ml

La stima del FSC per il triennio di riferimento della previsione è la seguente:

Descrizione	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Fondo di solidarietà comunale	€ 361.516,00	€ 353.206,00	€ 343.988,00

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO					
Voci	Rif.	2025	2026	2027	2028
Risorse storiche	A	1.028.828	1.028.828	1.028.828	1.028.828
IMU e TASI standard 2014	B	780.030	780.030	780.030	780.030
Fondo a compensazione delle risorse storiche	C	248.798	248.798	248.798	248.798
Fabbisogno standard (SOSE)	D	1.268.985	1.268.985	1.268.985	1.268.985
Capacità fiscale	E	1.201.927	1.201.927	1.201.927	1.201.927
Fondo perequativo	F	67.058	67.058	67.058	67.058
Percentuale di applicazione della componente standard	G	60,0%	68,0%	76,5%	85,5%
Fondo di solidarietà assegnato con il metodo storico	H	99.519	79.615	58.468	36.076
Fondo di solidarietà assegnato con il metodo fabbisogni-capacità fiscali	I	40.235	45.599	51.299	57.335
Correttivo statistico (art. 1, co. 450, L.232/2016)	J	0	0	0	0
Contributo aggiuntivo (art. 1, co. 449, lett. d-bis, L.232/2016)	K	2.666	2.666	2.666	2.666
Totale riduzioni e rettifiche	L	-118.163	-118.163	-118.163	-118.163
Compensazione minori introiti IMU e TASI	M	154.033	154.033	154.033	154.033
Contributo comuni fino a 5.000 abitanti (art. 1, co. 449, lett. d-ter, L.232/2016)	N		0	0	0
Risorse aggiuntive L. 232/2016 c. 449 lettera d-quater	P	61.238	68.376	75.514	82.653
Accantonamento finale (segno -)	S	-411	-411	-411	-411
Dotazione NETTA del Fondo di Solidarietà	T	239.117	231.716	223.406	214.188
Restituzione della quota di alimentazione FSC	U	129.800	129.800	129.800	129.800
STIMA dotazione LORDA finale del Fondo di Solidarietà	V	368.917	361.516	353.206	343.988
Effetto Perequativo	Z	-106.378	-120.917	-136.365	-152.722
RIPARTO STIMATO DELLE RISORSE DI CUI ALLA LETTERA D-QUATER DEL COMMA 449		2025	2026	2027	2028
Indicare l'importo riportato in colonna 1 del DM 18/02/2025 (Attribuzione della quota dei 560 ml in proporzione al taglio del DL 66/2014)		11.681	11.681	11.681	11.681
Risorse assegnate per compensare gli effetti negativi della perequazione		49.557	56.695	63.833	70.972

4.2 LE ENTRATE DEL TITOLO II

Sono state iscritte nel Titolo II dell'entrata le poste derivanti da trasferimenti dello Stato e della Regione comunicati dai vari servizi, a copertura di progetti che hanno la corrispondente quota iscritta negli stanziamenti di spesa.

4.2.1 FONDO UNICO EQUITÀ LIVELLO DI SERVIZI

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 498 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2030 viene istituito il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna.

Tale Fondo subentra, in parte, alle quote vincolate precedentemente comprese nel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), finalizzate al raggiungimento dei livelli minimi dei servizi essenziali nei seguenti ambiti:

- servizi educativi per la prima infanzia (asili nido);
- servizi sociali e di assistenza alla persona;
- trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

L'obiettivo del nuovo Fondo è quello di assicurare una distribuzione più equa e stabile delle risorse, garantendo il progressivo raggiungimento, da parte di tutti i Comuni, di livelli omogenei di erogazione dei servizi fondamentali, in coerenza con i principi di perequazione e solidarietà interterritoriale sanciti dalla Costituzione e dalla legge sul federalismo fiscale.

La gestione e la ripartizione del Fondo avvengono sulla base di obiettivi di servizio e indicatori di fabbisogno standard definiti dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), che monitorerà annualmente il grado di raggiungimento dei livelli minimi di prestazione da parte dei singoli enti.

A partire dal 2026, le quote già destinate a tali servizi all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale confluiranno integralmente nel nuovo Fondo, comportando una riduzione dell'importo del FSC ma un rafforzamento del vincolo di destinazione e della programmazione settoriale delle risorse.

Il Fondo unico per l'equità del livello dei servizi rappresenta quindi un passaggio strutturale verso il pieno finanziamento dei servizi essenziali e la progressiva attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sul territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di autonomia differenziata e di riequilibrio tra le diverse aree del Paese.

Il **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi** è stato iscritto al titolo II per i seguenti importi:

Descrizione	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Fondo speciale - Servizi sociali	€ 21.460,00	€ 24.319,00	€ 27.129,00
Fondo speciale - Asili nido	--	--	--
Fondo speciale – Trasporto alunni disabili	€ 4.389,04	€ 4.389,04	€ 4.389,04

4.3 LE ENTRATE DEL TITOLO III

Per quanto attiene alle entrate extratributarie (Titolo III dell'entrata) gli stanziamenti previsti comprendono i proventi dei servizi pubblici derivanti dalle rette pagate a copertura del servizio di refezione scolastica, nonché quelle derivanti dai proventi delle contravvenzioni del codice della strada. Nella categoria relativa ai proventi dell'ente sono state iscritte anche le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale.

4.3.1 CANONE UNICO PATRIMONIALE

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della stessa legge.

Il nuovo canone ha sostituito e unificato i seguenti prelievi locali:

- TOSAP – Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- COSAP – Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- ICP – Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- DPA – Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- CIMP – Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari;
- Canone concessorio di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 marzo 2021 è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale e approvato il relativo Regolamento comunale, che disciplina le modalità di applicazione del tributo.

Il regolamento prevede:

- la classificazione delle strade e delle aree comunali ai fini della determinazione del canone, sia per le occupazioni di suolo pubblico che per gli spazi soprastanti e sottostanti;
- i criteri di determinazione delle tariffe, comprese le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
- la disciplina del canone per le pubbliche affissioni;
- la competenza della Giunta comunale nella determinazione e aggiornamento annuale delle tariffe.

L'articolo 19-bis del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, introdotto in sede di conversione con la Legge 8 agosto 2025, n. 118, ha modificato il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ampliando la disciplina relativa al Canone Unico Patrimoniale.

La normativa in parola ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di adeguare annualmente le tariffe del canone in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, in analogia a quanto già previsto per il canone per l'occupazione mediante cavi e condutture, e il canone relativo alle installazioni di impianti di telefonia mobile, disciplinati rispettivamente dai commi 831 e 831-bis del medesimo articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Il testo originario del comma 817 della Legge n. 160/2019 prevedeva un limite al gettito complessivo del canone, parametrato all'ammontare dei precedenti prelievi sostituiti dal nuovo tributo. Tale vincolo ha comportato, negli anni, l'impossibilità per gli enti locali di deliberare incrementi tariffari volti a garantire la piena copertura dei costi del servizio.

Al fine di attenuare gli effetti di tale blocco, il comma 1 dell'articolo 19-bis del D.L. n. 95/2025 ha introdotto la possibilità per i Comuni di rivalutare annualmente le tariffe del Canone Unico Patrimoniale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Ente, esercitando tale facoltà, ha disposto la rivalutazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale nella misura del 17,50%, corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata nel periodo 31 dicembre 2020 – 31 dicembre 2024.

Principali norme di riferimento	Art.1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019 e s.m.i		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 51.811,99		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 52.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Adeguamento delle tariffe al tasso d'inflazione programmato		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Aumento del gettito atteso		

4.3.2 PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

I proventi per le sanzioni al Codice della Strada sono previsti nel triennio 2026-2028 come segue:

ENTRATA	2026	2027	2028	CRITERIO
Proventi sanzioni Cds art. 208 da famiglie	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Trend storico opportunamente adeguato ai nuovi principi contabili che prevedono l'accertamento integrale delle entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione
Proventi sanzioni Cds art. 208 da imprese	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
TOTALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Accantonamento FCDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Nessun accantonamento per assenza di residui attivi negli ultimi 5 anni
Entrata netta da destinare	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	

Relativamente ai proventi delle sanzioni per violazione al Codice della strada, la quota destinata per le finalità ex art. 208 è pari al 50%.

4.3.3 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La copertura dei servizi a domanda individuale costituisce una delle fasi fondamentali della predisposizione del bilancio e del rispetto degli equilibri, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione e dell'art. 9 della Legge 243/2012.

Il Decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 55/1983 (convertito con Legge 131/1983), oltre a individuare un elenco specifico di servizi pubblici a domanda individuale, fornisce una definizione generale: rientrano in tale categoria tutte le attività gestite direttamente dall'ente, realizzate non per obbligo istituzionale, fruite a richiesta dell'utente e non dichiarate gratuite da leggi nazionali o regionali.

Per i servizi a domanda individuale, come per tutti i servizi pubblici locali, le tariffe devono assicurare la copertura dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Tuel, in base al principio dell'equilibrio ex ante tra costi e relative entrate.

Il quadro normativo, sia originario (art. 3 del D.L. 786/1981, convertito con Legge 51/1982) sia più recente (artt. 243, 243-bis e 251 del Tuel), stabilisce che una quota minima dei costi di gestione debba essere coperta dal contributo degli utenti:

- 20% quale quota ordinaria di copertura;
- 36% per gli enti in situazione critica di bilancio, con esclusione del servizio di asilo nido.

A tal riguardo, si evidenzia che, sulla base del certificato relativo al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, l'ente non risulta strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale nella misura del 36%.

Il tasso di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale di cui all'elenco specifico del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 per il primo anno della previsione è il seguente:

ND	Servizio	Entrate	Spese	Differenza	Copertura
1	Servizio di ristorazione scolastica	€ 160.000,00	€ 190.000,00	€ 30.000,00	84,21%

4.4 ENTRATE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Le entrate in c/capitale, destinate per natura al finanziamento degli investimenti, derivano da permessi di costruire (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione).

4.4.1 PROVENTI PER IL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI

Nel bilancio di previsione sono stati iscritti i seguenti proventi connessi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni:

ENTRATA	2026	2027	2028
Proventi permessi da costruire	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

L'art. 1, comma 460, della legge 232/2016 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

Nel bilancio di previsione i permessi per il rilascio dei permessi da costruire, al netto degli accantonamenti previsti per legge, sono destinate al finanziamento di spese in c/capitale come di seguito indicato:

Tit.	Cap.	Descrizione	2026	2027	2028
2	10052.02.311210	Manutenzione straordinaria strade: manti e segnaletica fin. OOUU	€ 48.200,00	€ 48.200,00	€ 48.200,00

5. LE SPESE

5.1 SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate tenendo conto di diversi elementi, al fine di garantire la corretta programmazione finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio:

- Contratti in essere: sono stati considerati tutti i contratti già stipulati, inclusi mutui, contratti di lavoro per il personale, utenze e altri contratti di servizio (ad esempio raccolta rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria, ecc.). Nelle previsioni è stato valutato l'eventuale incremento derivante dal tasso di inflazione programmato, al fine di assicurare la copertura dei costi previsti.
- Spese necessarie per le funzioni fondamentali: sono state valutate le risorse indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei servizi pubblici essenziali e per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente, nel rispetto dei livelli minimi di servizio.
- Richieste dei responsabili dei servizi: le richieste avanzate dai vari responsabili di settore sono state analizzate e ritoccate in funzione delle risorse disponibili, delle priorità indicate dall'Amministrazione e degli obiettivi programmati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Inoltre, le previsioni tengono conto di:

- eventuali impegni straordinari o emergenziali previsti per l'esercizio;
- esigenze di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse, volte a garantire l'efficienza della spesa pubblica;
- il perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente, in termini di qualità dei servizi, equità nella loro erogazione e sostenibilità finanziaria.

L'approccio adottato consente di definire una programmazione delle spese correnti coerente con gli obiettivi di bilancio, garantendo al contempo la continuità dei servizi pubblici e la sostenibilità della gestione finanziaria nel triennio di previsione.

Le **spese correnti** presentano il seguente trend di previsione:

Descrizione	Prev. Ass. 2025	2026	2027	2028
Totale titolo I	€ 2.996.407,80	€ 2.785.147,16	€ 2.769.284,16	€ 2.738.788,16
<i>di cui</i>				
Fondo pluriennale vincolato	€ 53.357,43			
Fondo di riserva	€ 7.240,62	€ 13.318,34	€ 15.880,78	€ 14.191,14
Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 53.543,07	€ 56.456,54	€ 56.594,67	€ 56.594,67
Altri fondi e accantonamenti	€ 21.444,00	€ 29.240,00	€ 27.240,00	€ 27.240,00

Analizzando le spese correnti dal punto di vista delle finalità istituzionali perseguite, la spesa può essere rappresentata dai seguenti prospetti:

MISSIONE	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	907.492,28	896.918,71	896.870,35
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	100.673,00	100.673,00	100.673,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	487.335,00	500.169,00	498.949,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	19.700,00	19.700,00	19.700,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.976,00	53.570,00	43.627,00
MISSIONE 7 - Turismo			
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.600,00	1.600,00	1.600,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	573.699,00	560.327,00	560.044,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	185.905,00	185.609,00	185.297,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	5.300,00	4.550,00	4.550,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	338.452,00	338.452,00	321.452,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	99.014,88	99.715,45	98.025,81
Totale	2.785.147,16	2.769.284,16	2.738.788,16

Analizzando, invece, la spesa corrente per natura (cioè, secondo la tipologia di spesa) le previsioni del bilancio possono essere illustrate dai seguenti prospetti:

MACROAGGREGATO	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
MACROAGGR. 1 - Redditi da lavoro dipendente	590.950,50	580.950,50	580.950,50
MACROAGGR. 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	45.959,00	45.959,00	45.959,00
MACROAGGR. 3 - Acquisto di beni e servizi	1.735.602,00	1.730.817,00	1.721.052,00
MACROAGGR. 4 - Trasferimenti correnti	224.962,78	225.144,21	208.152,85
MACROAGGR. 7 - Interessi passivi	41.034,00	39.074,00	37.024,00
MACROAGGR. 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.524,00	4.524,00	4.524,00
MACROAGGR. 10 - Altre spese correnti	142.114,88	142.815,45	141.125,81
Totale	2.785.147,16	2.769.284,16	2.738.788,16

5.1.1 CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA

Per il triennio 2026–2028, i contributi alla finanza pubblica richiesti a ciascun Ente sono previsti dalla Legge di Bilancio 213/2023 (commi 533-535).

In particolare:

- Comuni: contributo complessivo di 200 milioni di euro;
- Province e Città Metropolitane: contributo complessivo di 50 milioni di euro.

La ripartizione avviene in proporzione agli impegni di spesa corrente del 2022, al netto delle spese relative alla Missione 12, e considerando le risorse PNRR assegnate a ciascun Ente alla data del 31 dicembre 2023.

Il Decreto Ministeriale di riparto è stato approvato in data 30 settembre 2024.

Gli importi riferiti all'ente sono riepilogati nella seguente tabella:

Contributo alla finanza pubblica	2026	2027	2028
Concorso alla finanza pubblica legge 213/2023 (all. b) o c)			
Comunicato FL n. 2 del 4/7/24)	10.950,11 €	11.131,54 €	11.140,18 €

5.2 SPESE PER INVESTIMENTI

L'Amministrazione, a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate sulla programmazione dei lavori pubblici e in relazione alle risorse economiche disponibili, non prevede per il triennio 2026-2028, interventi o lavori di importo pari o superiore a € 150.000 da inserire nel programma triennale delle opere pubbliche.

Resta comunque salva la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti o integrazioni del programma triennale, qualora nel corso dell'anno dovessero manifestarsi necessità sopravvenute, nuove priorità o disponibilità di ulteriori fonti di finanziamento, anche derivanti da contributi regionali, statali o comunitari..”.

5.3 FONDI E ACCANTONAMENTI

5.3.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'art. 167, c. 1, del TUEL prevede che: [...] Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...].

L'accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno ed alla chiusura dell'esercizio genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Secondo il principio contabile all. 4/2, punto n. 3.3, il FCDE è stato quantificato assumendo il seguente livello di analisi:

- per il Titolo I, i capitoli di entrata;
- per il Titolo III, le tipologie (30.100, 30.200), i capitoli di entrata.

Sul Titolo IV non si prevede l'accantonamento al FCDE in quanto non vi sono entrate a rischio di esigibilità. Le entrate per le quali è stato calcolato l'accantonamento al FCDE sono le seguenti:

DESCRIZIONE ENTRATA	LIVELLO DI ANALISI	MOTIVAZIONE
IMU/ICI/TASI RECUPERO EVASIONE	Capitolo	Entrata di dubbia esigibilità
TARI/TARSU RECUPERO EVASIONE	Capitolo	Entrata storicamente non totalmente esigibile
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Proventi servizio mensa scolastica	Tip. 30.100 Capitolo	Entrata di dubbia esigibilità
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti	Tip. 30.200 Capitolo	Entrata di dubbia esigibilità

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede dal 2021 l'accantonamento totale della quota del FCDE sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto della gestione.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo è stato assunto quello della media semplice totale per le previsioni di entrata elencate considerando il quinquennio 2020-2024.

Riguardo alle modalità di calcolo degli stanziamenti del FCDE allocati nel bilancio di previsione, si precisa quanto segue.

Il rapporto tra incassi e accertamenti considera anche tra gli incassi le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza esercizio X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{accertamenti esercizio X}}$$

In effetti, rilevanti scadenze tributarie sono frequentemente poste a fine anno e dunque anche nell'esercizio successivo gli incassi sono consistenti.

L'Ente, ai fini del calcolo della media, **non si è avvalso** della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

RIEPILOGO ACCANTONAMENTI FCDE			
	2026	2027	2028
Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 56.456,54	€ 56.594,67	€ 56.594,67

5.3.2 FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

A partire dal 2021, a legislazione vigente, è entrato in vigore l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali, introdotto dai commi 859-866 della Legge 145/2018.

Tale fondo, determinato in misura variabile tra l'1% e il 5%, deve essere accantonato qualora l'Ente non rispetti uno dei seguenti indicatori:

a) Riduzione dei debiti commerciali: occorre una diminuzione di almeno il 10% dell'ammontare dei debiti al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente. La penalità non si applica se lo stock di debito al 31 dicembre non supera il 5% dell'ammontare delle fatture ricevute nell'anno.

b) Tempi di ritardo nei pagamenti: l'indicatore misura il ritardo sulle fatture ricevute e scadute nell'anno, sia pagate che non pagate, distinguendosi da quello previsto dal DPCM 22 settembre 2014, che considera solo le fatture effettivamente pagate nel periodo. In questo caso, l'accantonamento varia dall'1% per ritardi da 1 a 10 giorni fino al 5% per ritardi superiori a 60 giorni.

Per quanto riguarda l'Ente, i pagamenti risultano regolari e, di conseguenza, non è necessario effettuare alcun accantonamento al fondo.

5.3.3 FONDI DI RISERVA DI COMPETENZA

Per quanto riguarda i fondi e gli accantonamenti si evidenzia che il **Fondo di riserva** è stato determinato nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente, pari a un minimo dello 0,3% e a un massimo del 2% delle spese correnti iscritte in bilancio.

Poiché l'Ente non ricorre all'anticipazione di tesoreria, non si rende necessario incrementare del 50% la quota obbligatoria; resta tuttavia fermo l'obbligo di destinare almeno la metà del fondo a spese indifferibili ed urgenti.

Ai sensi dell'art. 166, comma 2-quater, del TUEL, è stato inoltre istituito un **Fondo di riserva di cassa** per un importo pari a € 10.000,00, corrispondente al minimo dello 0,2% delle spese finali in termini di cassa.

FONDO DI RISERVA							
M/P	Art.	2026	%	2027	%	2028	%
20.01	358.00	€ 13.318,34	0,48	€ 15.880,78	0,58	€ 14.191,14	0,52
	358.01						
20.01	358.02	€ 10.000,00	0,22	==		==	

5.3.4 ONERI DEI RINNOVI CONTRATTUALI

Le risorse per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro 2022-2024 e 2025-2027 e 2028-2030 sono state quantificate e stanziare nelle leggi di bilancio per il 2024 e per il 2025, come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Legge n. 213/2023 CCNL 22-24 ⁽³⁾	5.000 ml	5.000 ml	5.000 ml	5.000 ml	5.000 ml	5.000 ml
Incremento % rispetto a stipendi 19-21 (oltre a contributi e IRAP)	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
Legge 207/2024 CCNL 25-27 ⁽³⁾	1.775 ml	3.550 ml	5.550 ml	5.550 ml	5.550 ml	5.550 ml
Incremento % rispetto a stipendi 22-24 (oltre a contributi e IRAP)	1,8%	3,6%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
Anticipo benefici contrattuali 2025-2027	0,6% ⁽¹⁾ 1% ⁽²⁾	1%	1%			
Legge 204/2027 CCNL 28-30 ⁽³⁾	==	==	==	1.954 ml	4.027 ml	6.112 ml

(1): a decorrere dal 1° aprile 2025

(2): a decorrere dal 1° luglio 2025

(3): al lordo di contributi e IRAP

Per contro le relazioni tecniche di accompagnamento ai disegni di legge hanno indicato le % di incremento degli stipendi, come di seguito indicate:

- per il triennio 2022-2024 viene previsto un incremento a regime del 5,78% che comprende sia l'IVC (0,5%) che l'anticipo dei benefici contrattuali previsto dalla legge 213/2023 del 3,35%;
- per il triennio 2025-2027 viene previsto un incremento del 1,8% per il 2025, del 3,6% per il 2026 e a regime (2027) del 5,4% rispetto agli stipendi 2022-2024, a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi, comprensivo dell'IVC in godimento a partire da aprile 2025;
- per il triennio 2028-2030 vengono stanziare altrettante risorse (aumentate sia per effetto dell'inflazione che per effetto degli aumenti stipendiali 2025-2027).

Sebbene la relazione tecnica allegata al DDL di bilancio 2025 non quantifichi la % di incremento stimata, possiamo ipotizzare che essa si avvicini a quella prevista per il triennio 2025-2027 (1,8%-3,6%-5,4%).

A tali percentuali devono essere aggiunti gli oneri riflessi (IRAP 8,5% e contributi previdenziali ed assistenziali).	Specifiche delle % di incremento contrattuale					
	CCNL	2026	2027	2028	2029	2030
	CCNL 2022-2024	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%
	IVC in godimento (-)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	IVC maggiorata (-)	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%
	Risorse da stanziare	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%
	CCNL 2025-2027	3,60%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%
	IVC in godimento (-)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	Risorse da stanziare	2,60%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
	CCNL 2028-2030			1,80%	3,60%	5,40%
	Risorse da stanziare			1,80%	3,60%	5,40%

Evidenziando che l'accantonamento in bilancio degli oneri dei rinnovi contrattuali sia solo consigliato dal principio contabile ma non obbligatorio, l'osservanza dei principi di veridicità, attendibilità e del pareggio lo rendono necessario. Nel bilancio di previsione 2026-2028 sono state pertanto allocate risorse per far fronte ai rinnovi contrattuali come di seguito indicato:

Cap.	Descrizione	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
20031.10.034100	Fondo rinnovi contrattuali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Si specifica che non sono state allocate risorse dei relativi oneri, rinviando all'approvazione della legge di bilancio 2026-2028 la relativa quantificazione.

5.3.5 FONDO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO

Nel bilancio è necessario che gli enti accantonino le risorse necessarie a far fronte al pagamento dell'indennità di fine mandato del sindaco che matura in relazione al tempo di esercizio della carica, oltre a IRAP (punto 5.2, lettera i), del p.c. all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). Tali risorse devono essere stanziare in un apposito capitolo della missione 20, programma 03 (piano dei conti finanziario U.1.10.01.99.999), che assorbe entrambe le voci di spesa. A fine esercizio l'accantonamento confluirà nel risultato di amministrazione, tra le quote accantonate, ed annualmente sarà incrementato della quota annua stanziata nel bilancio. L'accantonamento così disposto sarà applicato al bilancio nell'esercizio in cui viene a scadere il mandato amministrativo, per finanziare la maggiore spesa derivante dal pagamento di tale indennità.

Nel bilancio di previsione 2026-2028 sono state pertanto allocate le seguenti risorse:

Cap.	Descrizione	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
20031.10.034200	Fondo indennità di fine mandato del sindaco	€ 1.648,00	€ 1.648,00	€ 1.648,00

5.3.6 FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto nuovi vincoli di finanza pubblica a carico degli enti territoriali. In particolare, ai sensi del comma 788, è previsto l'obbligo, a partire dal bilancio di previsione 2025, di accantonare il Fondo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, quantificato sulla base del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 marzo 2025.

Tale accantonamento dovrà essere applicato anche alle annualità 2026–2028, in linea con il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione, utilizzando gli importi indicati nel citato decreto. Le somme necessarie per l'accantonamento sono finanziate con risorse di competenza dell'esercizio.

Gli stanziamenti per il triennio 2026 – 2028 sono i seguenti:

Cap.	Descrizione	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
20031.10.034901	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	€ 15.592,00	€ 15.592,00	€ 15.592,00

Le risorse accantonate in ciascun anno nello specifico fondo a fine anno confluiranno nella quota accantonata del risultato di amministrazione per essere utilizzate nell'anno successivo a finanziamento degli investimenti, fatta eccezione per gli enti in disavanzo per i quali il fondo sarà svincolato a copertura del disavanzo medesimo (comma 790 della legge n. 207/2024).

5.3.7 FONDO RISCHI CONTENZIOSO

Ai sensi di quanto disposto dal pc all.4/2, punto 5.2, lett. h), gli enti hanno "l'**obbligo** di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente".

Alla luce dei criteri previsti dall'OIC n. 31 e delle codifiche operate dalla Corte dei conti, l'ente ha qualificato il rischio di soccombenza come "possibile", procedendo di conseguenza all'accantonamento del 40% del valore stimato.

Cap.	Descrizione	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
20031.10.034902	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00

6. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

Il prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione presunto 2025 è il seguente:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	723.287,81
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	78.233,03
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2025	2.745.139,44
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	2.797.377,32
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	11.237,71
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	760.520,67
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025
	760.520,67
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:	
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilità' al 31/12/2025	130.000,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	8.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	7.796,00
Altri accantonamenti	29.743,11
B) Totale parte accantonata	175.539,11
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	166.710,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	40.399,34
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	207.109,45
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	377.872,11
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Non avendo applicato avanzo presunto al bilancio di previsione si è optato per la facoltà di non compilare i prospetti modelli A.1, A.2 ed A.3.

7. FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

L'ente **non ha fatto** ricorso ad anticipazioni di liquidità ai sensi del DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti.

8. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale non è iscritto in bilancio, in attesa delle operazioni di riaccertamento.

9. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Nel bilancio di previsione 2026-2028 sono previste le seguenti entrate e spese correnti aventi natura non ricorrente. Si omette l'analisi delle entrate e spese non ricorrenti di parte capitale, in quanto le stesse sono finalizzate esclusivamente al finanziamento di spese non ricorrenti di natura capitale.

L'analisi delle quote non ricorrenti previste nel bilancio è dettagliata nei seguenti prospetti:

ENTRATE					
Tipol.	Cap.	Descrizione	2026	2027	2028
10.101	20.20	Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria IMU	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
30.500	850.00	Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	€ 25.300,00	€ 25.300,00	25.300,00
20.101	174.00	CONTRIBUTO RIPARTO FONDO COMMA 508 L. 213/2023	€ 2.989,00	€ 3.039,00	
20.101	319.00	FONDO SOCIALE REGIONALE PER SPESE PER I MINORI IN COMUNITÀ	€ 12.000,00		
30.500	845.00	RIMBORSO SPESA ATTUAZIONE CENSIMENTI	€ 10.000,00		
		TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI TITOLI 1-2-3	€ 115.289,00	€ 93.339,00	€ 90.300,00

SPESE					
M/P	Cap.	Descrizione	2026	2027	2028
1/2	01021.01.006000	Compensi rilevatori ISTAT	€ 10.000,00		
1/3	01031.04.015702	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA L. 2013/2023	€ 10.950,11	€ 11.131,54	€ 11.140,18
1/7	Vari	Consultazioni elettorali	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00
		TOTALE SPESE NON RICORRENTI FINANZIATE DA ENTRATE NON RICORRENTI	€ 46.250,11	€ 36.431,54	€ 36.440,18

10. GARANZIE FIDEJUSSORIE

Non sono state rilasciate garanzie fidejussorie.

11. CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune non è impegnato in contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

12. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

Le partecipazioni possedute dal Comune sono le seguenti:

DENOMINAZIONE COD. FISC.- PARTITA IVA	ATTIVITÀ SVOLTA	QUOTA DI PARTECIPA- ZIONE POSSEDUTA
S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l. Via dell'Artigianato 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi Partita Iva 05486580961	Gestore unico scelto dall'Ufficio d'Ambito di Lodi (ex AATO) per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato nel Lodigiano. SAL preserva le risorse idriche del territorio e gestisce l'intero ciclo dell'acqua: dalla captazione e purificazione alla fornitura di acqua potabile ad uso domestico ed industriale; dalla raccolta degli scarichi fognari, alla loro depurazione prima della reimmissione nei corsi d'acqua superficiali. Sito Internet www.acqualodigiana.it	2,29%
Azienda Consortile Servizi Intercomunali – Via Tiziano Zalli 5 – 26900 Lodi – Partita Iva 04985760968	L'Azienda è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona, nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati con particolare riferimento alle aree di assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà e minori-famiglia. Sito Internet www.consorziolodigiano.it	2,18%

13. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Per il triennio 2026-2028 non è prevista l'accensione di nuovi mutui come dettagliato nel prospetto di verifica dei limiti di indebitamento allegato al bilancio di previsione e di seguito riportato.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.198.584,64	2.198.584,64	2.198.584,64
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	365.927,53	365.927,53	365.927,53
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	442.628,02	442.628,02	442.628,02
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.007.140,19	3.007.140,19	3.007.140,19
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	300.714,02	300.714,02	300.714,02
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	40.932,52	38.970,38	36.921,47
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		259.781,50	261.743,64	263.792,55
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	988.168,25	942.754,77	895.379,15
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		988.168,25	942.754,77	895.379,15
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Gli investimenti in corso di definizione, riferiti a lavori programmati nell'ultima parte dell'esercizio 2025, confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e troveranno esecuzione e completamento nel corso dell'esercizio 2026.

L'ammontare del Fondo Pluriennale Vincolato sarà definitivamente determinato in sede di riaccertamento ordinario dei residui, al fine di assicurare la corretta imputazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate e la coerenza tra la programmazione degli investimenti e la relativa copertura finanziaria.

14. CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati redatti nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 118/2011). Il bilancio complessivo risulta in equilibrio e la sua articolazione nelle diverse componenti rispetta puntualmente le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro ammontare complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio di riferimento. È stata inoltre condotta un'attenta valutazione del fabbisogno complessivo di cassa, con particolare riguardo ai flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di imputazione delle entrate e delle spese seguono il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre risultano correttamente determinati e iscritti a bilancio il risultato di amministrazione e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le informazioni contabili richieste dalla normativa, non già contenute nel documento di programmazione principale, sono state riprese e approfondite nella presente Nota integrativa, con l'obiettivo di offrire una chiave di lettura tecnica e coerente del quadro finanziario ed economico complessivo.

Infine, i fenomeni analizzati nella relazione sono stati illustrati con un linguaggio chiaro e accessibile, al fine di renderli comprensibili anche a interlocutori — pubblici o privati — dotati di una conoscenza solo generale della complessa realtà economico-finanziaria dell'ente locale.

In conclusione, il bilancio di previsione 2026–2028 si presenta in equilibrio complessivo, in coerenza con gli obiettivi strategici e operativi del DUP e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Le previsioni formulate garantiscono la sostenibilità finanziaria e la continuità dei servizi pubblici, ponendo le basi per una gestione responsabile e trasparente.